

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 1980****recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità****(80/739/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che la Commissione ha già contratto una parte rilevante della prima quota di prestiti autorizzata dalla decisione 79/486/CEE⁽⁴⁾ e che si prevede l'esaurimento di tale quota;

considerando che gli investimenti nei settori delle infrastrutture e dell'energia continuano a presentare un interesse fondamentale per le economie degli Stati membri, in particolare a causa del loro impatto sullo sviluppo regionale e l'occupazione regionale e ad assicurare alla Comunità una minore dipendenza dalle importazioni energetiche e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento;

considerando che è dunque opportuno autorizzare una seconda quota di prestiti da contrarre e da erogare nel quadro della decisione 78/870/CEE, e fissare per l'80 % di questa quota gli stessi settori fissati nella decisione 79/486/CEE; che la destinazione del resto della quota sarà oggetto di una decisione ulteriore;

considerando che si dovrebbe ora autorizzare l'assunzione di prestiti per un importo equivalente a 500 milioni di unità di conto europee in capitale,

DECIDE:

Articolo 1

È autorizzata una seconda quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 mi-

lioni di unità di conto europee in capitale. Su questo importo l'equivalente di 100 milioni di unità di conto europee in capitale non può tuttavia essere preso in prestito fino a che non sia adottata una decisione ulteriore sulla destinazione di tale prestito.

Articolo 2

I proventi dei prestiti di un importo equivalente a 400 milioni di unità di conto europee in capitale sono utilizzati per prestiti destinati al finanziamento di progetti d'investimento da realizzare nel territorio della Comunità e rispondenti agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori delle infrastrutture e dell'energia.

Per questo fine:

- per quanto riguarda l'infrastruttura, l'investimento concerne in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, il riassetto agricolo, le opere idrauliche e per la protezione dell'ambiente;
- per quanto riguarda l'energia, l'investimento contribuisce ad una maggiore indipendenza, sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento della Comunità nel settore dell'energia; l'investimento assicura lo sviluppo, lo sfruttamento, il trasporto e la costituzione di scorte energetiche; particolare attenzione viene rivolta alle economie di energia e allo sviluppo di fonti energetiche alternative.

Articolo 3

La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle linee direttrici fissate all'articolo 3 della decisione 79/486/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 54 del 4. 3. 1980, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16.